

TRIBUNALE DEI MINORENNI E PROCEDIMENTO MINORILE

VIOLENZA SESSUALE

In genere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -

Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere -

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/03/2014 della Corte di appello di Palermo, sezione per i minorenni;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baldi Fulvio che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetto nel resto;

udito per il ricorrente l'avv. Sarpi Luciano Maria che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. P.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 12 marzo 2014 dalla Corte di appello di Palermo, sezione per i minorenni, che, in parziale riforma della sentenza del tribunale per i minorenni della medesima città, ha applicato al ricorrente la diminuzione della minore età ritenuta prevalente sulle contestate aggravanti, riducendo l'entità della pena per la continuazione fino alla concorrenza di mesi 10 di reclusione e, per l'effetto, rideterminando la pena complessiva in anni tre mesi due di reclusione per il reato previsto dall'art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, e art. 61 c.p., n. 11 e 11 ter, art. 609 septies c.p., comma 4, n. 1, per avere costretto S.S., minore infrasedicenne all'epoca dei fatti, a subire atti sessuali consistiti in una penetrazione anale approfittando della sua condizione di inferiorità psicofisica, sorprendendolo nel sonno, impedendogli di muoversi mentre questi al suo risveglio si trovava nel letto in posizione supina, con le aggravanti di avere agito in tempo di notte e di avere commesso il fatto con abuso di coabitazione all'interno della casa alloggio per i minori (OMISSIS).

2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza P.F. articola, tramite il difensore, due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28 in relazione all'art. 438 c.p.p. e segg. per la mancata concessione della sospensione del processo e la messa alla prova ex D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28.

Assume che la Corte di appello ha errato nel non disporre la sospensione del processo e la messa alla prova nei confronti del ricorrente pur essendo stata ritualmente formulata la richiesta all'udienza di conclusione del processo di primo grado.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 62 bis, 69, 133, 163 e 168 c.p. e art. 438 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), ed e), per la mancata concessione delle circostanze attenuanti

generiche, per l'illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena e con riferimento al trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello avrebbe errato, secondo il ricorrente, nella quantificazione della pena e nella revoca del beneficio della sospensione condizionale.

Sostiene infatti il ricorrente che la Corte di appello - concedendo correttamente la denegata, in primo grado, circostanza attenuante della minore età ritenuta prevalente sulle contestate aggravanti - avrebbe dovuto operare l'aumento per la continuazione in misura più contenuta, con conseguente rideterminazione complessiva della pena in misura più attenuata e nei limiti di anni tre di reclusione con il mantenimento del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p., comma 2, e derivando da ciò l'illegittimità della revoca del beneficio operata dal giudice di primo grado ed erroneamente mantenuta dalla Corte di appello.

In ogni caso, sarebbe stata erronea la prognosi formulata in ordine alla futura commissione di ulteriori reati ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la Corte di appello avrebbe dovuto concedere al ricorrente anche le circostanze attenuanti generiche tenuto conto dell'ottimo comportamento processuale dell'imputato, il quale non solo aveva reso ampia confessione ma aveva manifestato segni di resipiscenza chiedendo perdono alla persona offesa nel corso delle udienze di primo grado.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Quanto al primo motivo di gravame, la Corte d'appello ha ricordato che il ricorrente fu ammesso al beneficio con ordinanza del 18 ottobre 2011, successivamente revocato, con ordinanza del 7 febbraio 2012, a causa delle reiterate violazioni delle prescrizioni, che testimoniavano l'indisponibilità dell'imputato al percorso di recupero che gli era stato proposto e legittimamente escludevano l'accoglimento della richiesta dell'interessato, tendente ad ottenere la riammissione al beneficio in questione.

Questa Corte ha affermato che, in tema di procedimento concernente i minori, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova configura una particolare forma di "probation" applicabile al minore nella fase giudiziale, onde il giudizio di ammissibilità deve rispondere, pur se con il necessario adattamento ai principi ispiratori del processo minorile, alla necessità che il prevenuto dia inizio ad una rimeditazione critica sul passato e rappresenti la disponibilità ad un costruttivo reinserimento nel contesto sociale (Sez. 1, n. 7781 del 23/02/2006, Amura, Rv. 233719).

Va ricordato che, ammesso l'imputato al beneficio ed ordinata la sospensione del processo, le ripetute (ossia non episodiche) e gravi (ossia non lievi) trasgressioni alle prescrizioni imposte (dove l'uso della congiunzione "e" indica, come è stato osservato, che a legittimare la revoca non bastano violazioni lievi, anche se reiterate, nè è sufficiente un'unica violazione, seppur rilevante) determinano la revoca della sospensione del processo (D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, comma 5) ed equivalgono ad esperimento con esito negativo della messa alla prova e ciò osta alla reiterazione del beneficio, perchè la messa alla prova non è connotabile come esperimento ripetibile tutte le volte che il beneficio venga richiesto, potendo essere disposta solo se vi siano concreti elementi per ritenere che il minore sia incorso nel reato per una caduta episodica, postulando quindi l'avvio di una rimeditazione critica del passato e la disponibilità del minore ad un costruttivo inserimento nel contesto sociale, in maniera che l'elaborazione in corso di un processo di revisione critica della condotta illecita ed un contesto sociale ed ambientale favorevole, efficacemente supportati dalla prevista attività di trattamento ed assistenza dei servizi specializzati, lascino intravedere l'utilità di una sospensione per una messa alla prova utile.

Perciò il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 29 prevede che, quando la messa alla prova non abbia sortito effetto positivo, va disposto, ex cit. D.P.R., artt. 32 e 33, l'ulteriore corso del procedimento sicchè la revoca dell'ordinanza di sospensione del processo, in caso di gravi e reiterate trasgressioni alle prescrizioni imposte, anticipa l'epilogo disegnato dall'art. 29 perchè prescinde dalla conclusione del periodo di messa alla prova registrandosi un anticipato esito negativo del trattamento.

Ne consegue che - quando la messa alla prova si sia conclusa negativamente o perchè il minore sia incorso in trasgressioni gravi e ripetute o perchè il reinserimento nel tessuto sociale del minore stesso ed il suo recupero non è stato conseguito - l'art. 28, comma 5, e D.P.R. n. 448 del 1988, art. 29 impongono non di insistere nell'esperimento, in quanto la sua prosecuzione sarebbe oltremodo diseducativa, ma di tentare il conseguimento dello stesso risultato con il procedimento penale ed eventualmente con l'irrogazione di una pena (Sez. 5, n.

22587 del 25/02/2010, S., in motivazione).

Ne consegue che è legittima la decisione con la quale il tribunale per i minorenni, riscontrata la reiterata e grave violazione delle prescrizioni impartite e revocata l'ordinanza di sospensione del processo, rigetti la richiesta di riammissione al beneficio.

Peraltro il ricorrente non ha impugnato la revoca dell'ordinanza di sospensione del processo, devolvendo alla Corte di appello eventuali doglianze circa la illegittima interruzione del trattamento ma ha sostanzialmente richiesto, nuovamente il beneficio dolendosi inammissibilmente della mancata concessione, in secondo grado, della messa alla prova.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte palermitana ha accolto il motivo di appello concernente la mancata concessione della diminuzione della minore età, riconoscendone la prevalenza rispetto alle aggravanti contestate.

Non ha invece ritenuto di poter accedere alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che la modesta capacità di comprendere appieno il disvalore del reato era stata già tenuta in considerazione nel giudizio di comparazione tra le aggravanti e la diminuzione della minore età, laddove poi le scuse verso la parte offesa, dichiarate quando la responsabilità dell'imputato era ormai conclamata, ed il riconoscimento del beneficio da parte del tribunale che aveva preso in considerazione i fatti commessi dal ricorrente dopo il raggiungimento della maggiore età, non risultavano comunque idonei a giustificare l'applicazione dell'ulteriore beneficio anche in grado di appello, tenuto conto delle modalità particolarmente odiose del reato e della refrattarietà dell'imputato ad adeguarsi alle regole che gli erano state imposte con la sospensione del processo e la messa alla prova, attestanti un profilo personologico negativo.

Nel procedere poi alla determinazione della pena, la Corte territoriale ha rimodulato il trattamento sanzionatorio e, tenuto conto della pena base di anni due e mesi quattro di reclusione derivante dalla condanna di cui alla sentenza 18 giugno 2012, irrevocabile il 28 settembre 2012, emessa dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Trapani, ha rideterminato in mesi dieci di reclusione l'aumento finale per la continuazione pervenendo così alla pena definitiva di anni tre e mesi due di reclusione, qualificando in mesi sedici, ridotti a mesi quindici per la diminuzione della minore età, previa esclusione dell'incidenza delle aggravanti per effetto dell'affermata prevalenza della minore età sulle aggravanti stesse, e riducendo di 1/3 (= mesi dieci) la pena per la diminuzione del rito abbreviato.

L'entità della sanzione irrogata (superiore ad anni tre di reclusione) rendeva, quoad poenam, inconferente ex art. 163 c.p., comma 2, qualsiasi valutazione circa la richiesta sospensione condizionale della pena, legittimamente quindi revocata dal tribunale con statuizione correttamente mantenuta in appello.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte siciliana ha operato correttamente per quanto riguarda l'aumento disposto ex art. 81 cpv.

c.p..

Va ricordato che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto più grave il reato già giudicato con la sentenza irrevocabile e, alla pena irrogata con detta sentenza, hanno apportato l'aumento per la continuazione in relazione al reato sub iudice.

Il primo giudice aveva determinato l'aumento per la continuazione in mesi diciotto di reclusione (ridotto ad anni uno di reclusione per la diminuzione del rito abbreviato) ed il secondo giudice ha determinato l'aumento ex art. 81 cpv. c.p. in misura più contenuta (mesi sedici di reclusione), operando un'ulteriore riduzione di un mese per il calcolo della sola attenuante della minore età e poi pervenendo definitivamente a stabilire la pena di mesi dieci di reclusione per il calcolo della diminuzione del rito.

Questa Corte ha stabilito che il giudice il quale accerti, come nel caso in esame, la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 c.p., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione (Sez. 3, n. 42105 del 11/10/2007, Manno, Rv. 238261). Tuttavia va aggiunto che la diminuzione della minore età configura una circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole da apprezzarsi con gli stessi criteri e parametri usati per ogni altra circostanza, essendo perciò soggetta, al pari delle altre attenuanti, sia al giudizio di comparazione (Sez. 1, n. 24497 del 14/04/2010, A.A. ed altri, Rv.

247754) e sia allo stesso criterio previsto dall'art. 65 c.p., n. 3 per l'entità della riduzione (da un giorno e fino ad un terzo) "quando non è dalla legge determinata la diminuzione di pena".

Ciò precisato, occorre considerare che, secondo un risalente orientamento di legittimità, il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti adempie, nella continuazione di reati circostanziati, ad una finalità ed ha, corrispondentemente, una dimensione parzialmente diversa, secondo che si riferisca al reato più grave o agli altri reati legati al primo da un identico disegno criminoso. Nel primo caso, il giudizio di comparazione tende a determinare la misura della pena-base, con riferimento alla pena prevista per il reato più grave e agli eventuali aumenti o alle eventuali riduzioni da applicare, nei limiti legalmente fissati e avuto riguardo ai parametri determinati dall'art. 133 c.p., in relazione, rispettivamente, alle circostanze aggravanti e alle circostanze attenuanti dichiarate prevalenti. Nel secondo caso, tale giudizio, che deve essere compiuto secondo le medesime modalità, ha una finalità più ridotta, tendendo alla determinazione, attraverso una valutazione globale della entità del singolo fatto di reato e della personalità del suo autore, della misura dell'aumento da apportare sulla pena-base stabilita per il reato più grave in relazione a ciascuno dei reati meno gravi legati al primo con il vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 1450 del 24/11/1986, dep. 07/02/1987, Ricca, Rv. 175054).

In seguito, mantenuta ferma la richiamata distinzione, si è formato nella giurisprudenza di questa Corte un indirizzo secondo il quale il giudizio di bilanciamento delle circostanze va comunque distinto dall'aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p., nel senso cioè che l'operazione di bilanciamento compiuta per la determinazione della pena base da applicare al reato ritenuto più grave non necessariamente deve essere compiuta dal giudice per la determinazione della pena da irrogare in aumento per la continuazione in relazione ai reati satelliti e si è quindi affermato che la prima operazione deve riguardare il reato più grave mentre, con riferimento ad eventuali circostanze che abbiano relazione con i reati satelliti, è sufficiente che le circostanze vengano considerate al solo scopo di adeguare l'aumento globale per l'unicità del disegno criminoso, senza necessità che il giudice le bilanci (ex multis, Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Di Maggio ed altri, Rv. 260057), costituendo ciò una mera facoltà.

Nel caso di specie, la pena base per il reato già giudicato, ritenuto più grave, era stata già fissata con la sentenza irrevocabile sicchè i giudici del merito avrebbero solo dovuto stabilire l'aumento globale per la continuazione con riferimento ad un unico reato satellite circostanziato.

Mutato lo scenario nel giudizio di appello (obbligatoria concessione della diminuzione della minore età), la Corte territoriale ha tenuto conto di ciò stabilendo un aumento globale più contenuto (mesi sedici al posto di mesi diciotto), compiendo, attraverso un ulteriore passaggio non necessario perchè poteva essere incorporato nel primo, le operazioni di bilanciamento (ritenendo cioè la diminuzione della minore età prevalente sulle contestate aggravanti con ulteriore diminuzione di mesi uno della misura pena da applicare in aumento per la continuazione) e giungendo così ad adeguare l'aumento globale per l'unicità del disegno criminoso.

La Corte distrettuale, sebbene con diverse modalità di calcolo, ha rispettato l'unico principio cui era effettivamente vincolata ossia quello secondo il quale il giudice di appello che riconosca una attenuante non concessa in primo grado deve operare la diminuzione conseguente della pena (Sez. 3, n. 3214 del 22/10/2014, dep. 23/01/2015, A., Rv. 262021), facendo uso dei poteri discrezionali che la legge conferisce al giudice di merito, operazione che è stata eseguita dalla Corte territoriale, mentre l'entità della ritenuta diminuzione (peraltro congrua trattandosi appunto di una riduzione di pena su reato satellite) e la mancata concessione delle attenuanti generiche, peraltro altrettanto adeguatamente motivata, si sottraggono al controllo di legittimità investendo i poteri discrezionali del giudice di merito, nella specie, correttamente esercitati.

4. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente esonero del ricorrente dal pagamento delle spese processuali perchè il minore che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014, S., Rv. 259134;

S.U., n. 15 del 31/05/2000, Radulovic, Rv. 216704; Sez. 1, n. 33380 del 26/06/2001, Costanzo, Rv. 219352; Sez. 1, n. 43426 del 25/10/2001, Rv. 220153; Sez. 3, n. 37548 dell'11/06/2002, Rv. 222504).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015